CORPORATE & TAX
STUDIO ASSOCIATO
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

La comunicazione del Titolare effettivo al Registro delle Imprese

CIRCOLARE | 16 Ottobre 2023

Milano, 16 ottobre 2023

CIRCOLARE

OGGETTO: La comunicazione del Titolare effettivo al Registro delle Imprese

01. Premessa

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 del decreto MIMIT 29 settembre 2023, contenente l'**attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva**, si conclude l'attuazione del decreto MEF 11 marzo 2022 n. 55 in materia di antiriciclaggio e viene ad essere pienamente operativo il **Registro dei Titolari effettivi** detenuto dal Registro Imprese.

Entro l'11 dicembre 2023 (ovvero entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del citato decreto MIMIT, tenuto conto dei giorni festivi), tutte le società di capitali, gli enti dotati di personalità giuridica e i trust dovranno comunicare i dati e le informazioni relativi alla propria **titolarità effettiva** all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio territorialmente competente.

Il **titolare effettivo** è sempre una persona fisica e i criteri per l'individuazione dello stesso sono definiti dal cd. "Decreto Antiriciclaggio" (D.Lgs. n. 231/2007) che, all'art. 20, co. 1, indica che per i soggetti diversi dalle persone fisiche esso coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Nel caso, ad esempio, di imprese dotate di personalità giuridica:

- costituisce indicazione di **proprietà diretta** la titolarità di una partecipazione superiore al **25%** del capitale, detenuta da una persona fisica;

- costituisce indicazione di **proprietà indiretta** la titolarità di una percentuale di partecipazione superiore al **25%** del capitale, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Se dall'esame dell'assetto proprietario non è possibile di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il **controllo** del medesimo in forza:

- del controllo **della maggioranza dei voti** esercitabili in assemblea ordinaria;

- del controllo di **voti sufficienti** per esercitare un'**influenza dominante** in assemblea ordinaria;

- dell'esistenza di particolari **vincoli contrattuali** che consentano di esercitare un'**influenza dominante**.

Se nemmeno dall'applicazione dei criteri sopra indicati non è possibile individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di **poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione** della società o del soggetto comunque diverso dalla persona fisica.

Di seguito si riepilogano in forma sintetica gli aspetti caratteristici del nuovo adempimento.

Registro dei Titolari Effettivi	
Ambito soggettivo (art. 1, DM 55/2022)	Sono obbligati a comunicare la propria titolarità effettiva al Registro Imprese: • **le imprese dotate di personalità giuridica** (e quindi le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative), anche costituite in forma consortile; • **le persone giuridiche private** (e quindi le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità

	giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361); • **i trust** produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali; • **gli istituti giuridici affini ai trust** stabiliti o residenti nel territorio della Repubblica italiana. L'obbligo di comunicare la titolarità effettiva non riguarda quindi le società di persone, le imprese individuali e le associazioni non riconosciute.
Modalità della comunicazione (art. 3, DM 55/2022)	I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva devono essere resi mediante **autodichiarazione** ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. Operativamente, la comunicazione al Registro Imprese avviene con invio telematico mediante la **Comunicazione Unica**, tramite l'ambiente di compilazione **DIRE** (o software di terze parti), con lo specifico **modulo digitale TE** (approvato con decreto MIMIT 12 aprile 2023). La comunicazione deve essere **sottoscritta digitalmente**: a) dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, o dei liquidatori, o dal commissario liquidatore, o dal commissario giudiziario, in caso di società (oppure da un sindaco, in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori); b) dal fondatore o da una delle persone dotate di poteri di rappresentanza e amministrazione, o dal liquidatore in caso di persona giuridica privata; c) dal fiduciario, in caso di trust o di istituti giuridici affini. Dal momento che non sono ammesse deleghe o incarichi a terzi per la sottoscrizione digitale del modello, è opportuno che i soggetti sopra indicati si dotino per tempo di **Firma Digitale**. I commercialisti non possono firmare la comunicazione per conto del soggetto obbligato – come avviene per altri adempimenti del Registro delle Imprese – ma possono solo provvedere all'invio telematico della comunicazione firmata

	digitalmente dal soggetto obbligato. L'invio telematico può essere in alternativa effettuato direttamente dal soggetto obbligato.
Termini della prima comunicazione (art. 3, DM 55/2022)	Per le società/enti/trust già esistenti alla data del 9 ottobre 2023 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto MIMIT 29 settembre 2023), l'invio della **prima comunicazione** deve essere effettuato entro il termine dell'**11 dicembre 2023**. Per i soggetti costituiti successivamente alla data del 9 ottobre 2023, la prima comunicazione deve invece essere presentata entro 30 giorni dall'iscrizione nei rispettivi registri (nel caso di imprese e persone giuridiche private) oppure dalla costituzione (nel caso di trust ed istituti giuridici affini).
Termini della comunicazione di variazione dei dati della titolarità effettiva (art. 3, DM 55/2022)	Ogni **variazione** dei dati sulla titolarità effettiva deve essere oggetto di comunicazione entro **30 giorni** dall'atto o dall'evento che ha provocato il cambiamento. Può essere necessario comunicare: - la sostituzione del titolare effettivo (ad esempio, in caso di cessione della partecipazione di maggioranza di una società di capitali); - la modifica dei dati del titolare effettivo (ad esempio, in caso di modifica della sua residenza/domicilio); - la modifica dei requisiti in base ai quali è stato individuato il titolare effettivo (ad esempio, in caso di modifica dei poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione di una società di capitali). Se l'atto che determina la variazione della titolarità effettiva deve essere pubblicato ed è previsto il regime giuridico cd. della pubblicità costitutiva, il termine di 30 giorni decorre dall'iscrizione dell'atto nel pertinente registro.
Comunicazioni periodiche annuali (art. 3, DM 55/2022)	Ogni anno dovrà essere data **conferma** dei dati e delle informazioni già comunicate.

	I soggetti obbligati devono comunicare la loro titolarità effettiva (anche in assenza di modifiche) entro **12 mesi** dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio annuale.
Dati e informazioni oggetto di comunicazione (art. 4, DM 55/2022)	Devono essere comunicati i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come **titolare effettivo** ai sensi del Decreto Antiriciclaggio. **Per le imprese dotate di personalità giuridica**, occorre inoltre indicare: 1) l'entità della partecipazione al capitale dell'ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo; 2) ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell'entità della partecipazione, le modalità di esercizio del suo controllo; 3) ove il titolare effettivo non sia individuato secondo i metodi precedenti, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo. **Per le persone giuridiche private**, occorre inoltre indicare il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni: 1) la denominazione dell'ente; 2) la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente; 3) l'indirizzo di posta elettronica certificata. **Per i trust e gli istituti giuridici affini**, occorre inoltre indicare il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni: 1) la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine;

	2) la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico affine. La comunicazione deve inoltre contenere: - l'eventuale indicazione delle **circostanze eccezionali**, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi dell'art. 21, co. 2, lett. f), secondo periodo e co. 4, lett. d-bis), terzo periodo del Decreto Antiriciclaggio, nonché l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni nella qualità di controinteressato; - la dichiarazione di **responsabilità e consapevolezza** in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.
Sanzioni (art. 4, DM 55/2022) (art. 55, D. Lgs. 231/2007)	Per l'omessa comunicazione della titolarità effettiva è prevista una **sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro** ai sensi dell'art. 2630 del Codice Civile. L'accertamento sanzionatorio può essere chiuso in via anticipata, all'atto del ricevimento del verbale di accertamento, versando entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, il doppio del minimo edittale, ovvero **206 euro**. Se la comunicazione viene presentata **entro i 30 giorni successivi alla scadenza**, le sanzioni sopra indicate sono ridotte ad **1/3**. La Camera di Commercio territorialmente competente provvede anche ai controlli: - su **regole/specifiche tecniche** dell'invio della comunicazione; - e sulle **autodichiarazioni** circa la titolarità effettiva fornite ai sensi del DPR 445/2000. Dal momento che la comunicazione del titolare effettivo al Registro Imprese è resa mediante **autodichiarazione**, trovano infatti applicazione anche le **norme penali** e quelle dettate dalle **leggi speciali** in materia, che puniscono chiunque

	rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dalla legge. Il Decreto antiriciclaggio dispone specificatamente che è punito con la **reclusione da sei mesi a tre anni** e con la **multa da 10.000 a 30.000 euro**, non solo chi falsifica i dati e le informazioni relative al titolare effettivo ma anche chi li utilizza.
Diritti di segreteria (Decreto MIMIT 20 aprile 2023)	La pratica per la comunicazione della titolarità effettiva non è soggetta ad imposta di bollo, ma soltanto al diritto di segreteria di **30 euro**. Al medesimo importo sono soggette le pratiche di variazione e/o conferma dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.
Portale web del Titolare Effettivo	È possibile prendere visione di tutte le informazioni per il corretto adempimento della comunicazione sul **portale web ufficiale del Registro Imprese** appositamente dedicato, reperibile al seguente link: https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORPORATE & TAX
STUDIO ASSOCIATO
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

Via Privata Fratelli Gabba n. 5 | 20121 Milano (MI)
Tel. +39 02.45395830 | Fax +39 02.89092688
info@gdctax.it | www.gdctax.it